



Comune di San Pietro in Guarano



Comune di Aprigliano



Comune di Mangone

PROVINCIA DI COSENZA

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SAN PIETRO IN GUARANO, APRIGLIANO E MANGONE (CS).

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **DUE** del mese di **DICEMBRE**,

TRA

Il Comune di San Pietro in Guarano (CS) legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Francesco Acri

E

Il Comune di Aprigliano (CS) legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Alessandro Leonardo Porco

E

Il Comune di Mangone (CS) legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Orazio Berardi;

PREMESSO CHE l'art.98, 3° comma, del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. e l'art. 10 del DP.R. 4 Dicembre 1997 n°445, prevedono la possibilità per i Comuni di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria.

CHE i Comuni di San Pietro in Guarano, Aprigliano ed il Comune di Mangone (CS), i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia hanno stabilito di stipulare tra loro una Convenzione per l'Ufficio di Segreteria, come risulta da deliberazione consiliare del Comune di San Pietro in Guarano n.38 del 30.11.2020, di Aprigliano n.24 del 29.11.2020 e del Consiglio comunale di Mangone n. 24 del 27.11.2020, esecutive ai sensi di Legge ed allegate alla presente.

CHE ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di San Pietro in Guarano (Cs) cl. III, Aprigliano (CS) cl. III e di Mangone (CS) cl. IV, ai fini dell'attribuzione del Segretario comunale, con la presente convenzione stabiliscono, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4 Dicembre 1997 n°445, di servirsi dell'opera di un solo Segretario comunale,

anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni medesimi.

Art. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di San Pietro in Guarano (Cs).

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del segretario comunale.

Il Sindaco del comune capo convenzione, sentiti i sindaci dei Comune di Aprigliano e Mangone, provvederà altresì:

- A richiedere il Segretario supplente per i casi di assenza del segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- A richiedere il segretario supplente nei casi di assenza del segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- Ad autorizzare il segretario per lo svolgimento di ulteriori incarichi;

Competeranno al comune capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc., nonché tutti i rapporti con il Ministero dell'Interno.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n° 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osservano in materia le disposizioni di cui agli atti deliberativi n° 150/99, 164/2000 del C.d. A. dell'Agenzia Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretario Comunali e Provinciali.

Art. 3 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

L'accordo avrà la durata di anni UNO decorrente dalla data di presa in servizio del Segretario titolare e si intenderà rinnovato tacitamente per uguali periodi, qualora uno dei comuni convenzionati non invii all'altro una preventiva comunicazione della volontà di non procedere al rinnovo. La volontà di non procedere al rinnovo, benché già preceduta dalla predetta comunicazione dovrà essere formalmente adottata con atto deliberativo consiliare prima della scadenza della convenzione medesima.

Il presente accordo potrà essere sciolto in qualunque momento nelle seguenti ipotesi:

- 1) Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni comunali;
- 2) Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare;

Al momento della risoluzione della Convenzione, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro, e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della Convenzione, continui a prestare servizio in qualità di titolare. Nel caso in cui non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità nel Comune Capo sede della Convenzione.

Delle decisioni di costituzione e scioglimento dovrà essere data tempestiva notizia al Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali Provinciali, affinché la stessa possa attivare il procedimento per l'assunzione dei provvedimenti di propria competenza.

Art. 4 - RAPPORTI FINANZIARI

Il Comune di San Pietro in Guarano (CS) provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario, curerà il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e quant'altro occorra, stanziando i fondi necessari nel proprio Bilancio.

Nella parte attiva del Bilancio stesso verranno stanziati le presumibili somme che detto Comune provvederà a riscuotere a titolo di contributo dagli altri Comuni convenzionati che verseranno, improrogabilmente, mensilmente le quote di concorso a proprio carico.

I Comuni di Aprigliano e Mangone sono tenuti ad effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno eventuali conguagli a consuntivo.

Restano salvi eventuali successivi conguagli per ulteriori spese maturate e maturande anche in ragione dell'applicazione del C.C.N.L. dei Segretari comunali e Provinciali, in tal caso le somme dovranno essere corrisposte entro un mese dalla relativa richiesta da parte del comune capofila.

Art. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Compete al Segretario Comunale il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Al Segretario Comunale, a compensazione del maggiore lavoro, ai sensi del contratto collettivo nazionale di categoria (art.45 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001), spetterà un'indennità aggiuntiva, pari al 25% dello stipendio in godimento (trattamento stipendiale, indennità integrativa speciale e retribuzione di posizione, oltre ad eventuali indennità ad personam il cui diritto sia stato precedentemente acquisito).

Resta a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato (correlata al conseguimento degli obiettivi, predeterminati dal Comune stesso) di cui all'art. 42 CCNL del 16-05-2001 e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario comunale, rimborsi spese, i diritti e comunque ogni altro onere, regolarmente documentate, da calcolarsi secondo le tariffe vigenti, strettamente legate con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate. Gli oneri per la partecipazione a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

Art. 6 - RIPARTO SPESE

Il Comune di San Pietro in Guarano (CS) provvederà direttamente al riparto delle spese derivanti dalla presente Convenzione nella seguente misura: -33,33% a carico del Comune di San Pietro in Guarano, 33,33% a carico del comune di Aprigliano (CS); 33,33% a carico del comune di Mangone (CS).

Art. 7 - ORARIO DI LAVORO

Il Segretario Comunale è obbligato a prestare servizio settimanalmente, articolando l'orario di lavoro nella seguente misura:

33,33 % (12 ore) presso Comune di San Pietro in Guarano-Comune capofila;

33,33% (12 ore) presso il Comune di Aprigliano (CS);

33,33% (12 ore) presso il Comune di Mangone(CS);

Art. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che operano d'accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il miglior funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art.9 - DECORRENZA EFFETTI

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di presa servizio del Segretario Comunale assegnato con provvedimento della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro- Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale della Calabria.

ART. 10- NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del C.C.N.L., dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno -Prefettura Utg di Catanzaro - ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione Regionale della Calabria per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di San Pietro in Guarano
Dott. Francesco Icri



Il Sindaco del Comune di Aprigliano
Sig. Alessandro Leonardo Porco



Il Sindaco del Comune di Mangone
Dott. Orazio Berardi

